

# Circolare per lo Studio

## Principali scadenze 17-30 settembre 2020

a cura di Saverio Cinieri

Dal 17 al 30 settembre, oltre ai consueti appuntamenti di fine mese, ci sono alcune importanti scadenze. In particolare, va posta l'attenzione sui seguenti adempimenti, tutti, come accennato, calendarizzati il 30 settembre:

- presentazione della dichiarazione per la costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dall'anno successivo;
- presentazione dell'istanza di rimborso dell'Iva assolta in altri Stati;
- termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2020 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 al 30 settembre.

In merito a quest'ultimo adempimento, si ricorda che la data del 30 settembre rappresenta l'ultimo giorno utile per i contribuenti che decidono di non avvalersi dell'assistenza fiscale del proprio sostituto d'imposta o di un Caf/professionista per la trasmissione in via autonoma della propria dichiarazione modello 730.

### 21 LUNEDÌ

#### RAVVEDIMENTO

#### Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni

**Attività** - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2020.

**Soggetti obbligati** - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

**Modalità** - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

### 22 MARTEDÌ

#### TASSE E IMPOSTE VARIE

#### Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

**Attività** - Pagamento della quarta rata del IV periodo contabile (luglio-agosto), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.

**Soggetti obbligati** - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli appa-

	<p>recchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158-prelievo erariale unico ed interessi - IV periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
--	--

## 23 MERCOLEDÌ **Apparecchi da intrattenimento - Canone di concessione**

<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Attività</b> - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quarto periodo contabile 2019 (mesi di luglio e agosto).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.</p> <p><b>Modalità</b> - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
------------------------------	---

## 28 LUNEDÌ **Prelievo erariale unico - Apparecchi da intrattenimento**

<b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b>	<p><b>Attività</b> - Pagamento della prima rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p><b>Modalità</b> - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
------------------------------	---

## 30 MERCOLEDÌ **Comunicazione periodica intermediari finanziari**

<b>COMUNICAZIONI</b>	<p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
----------------------	--

<b>COMUNICAZIONI</b>	<p><b>Soggetti che effettuano operazioni in oro</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p>
----------------------	---

	<p><b>Modalità</b> - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
<b>IMPOSTE DIRETTE</b>	<p><b>Assistenza fiscale – Secondo o unico acconto dell'Irpef</b></p> <p><b>Attività</b> - Segnalazione, al sostituto di imposta, di non voler eseguire il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.</p> <p><b>Modalità</b> - I soggetti interessati possono porre in essere l'adempimento mediante consegna al sostituto d'imposta di una comunicazione redatta in forma libera.</p>
<b>VERSAMENTI</b>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - • Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>- della terza rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>- della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le persone fisiche, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione del modello Redditi PF.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001-Irpef-saldo;</li> <li>• 4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>• 3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>• 3843-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto;</li> <li>• 3844-Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo;</li> <li>• 4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>• 1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.</li> </ul>
<b>IVA</b>	<p><b>Gruppo IVA – Dichiarazione</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per effettuare l'invio telematico della dichiarazione della costituzione del gruppo IVA con effetto a decorrere dall'anno successivo.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, congiuntamente, i vincoli finanziari, economici e organizzativi di cui all'art. 70-ter, D.P.R. n. 633/1972 che intendono optare</p>

	<p>per la costituzione del Gruppo IVA.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione in via telematica, da parte del rappresentante del Gruppo, della dichiarazione relativa alla costituzione del Gruppo IVA sottoscritta da tutti i partecipanti.</p>
IVA	<p><b>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</b></p> <p><b>Attività</b> - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p><b>Modalità</b> - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p><b>Rimborso Iva assoluta in altri Stati</b></p> <p><b>Attività</b> - Presentazione dell'istanza di rimborso dell'Iva assoluta in altri Stati.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato con imposta assoluta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.</p> <p><b>Modalità</b> - • Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato: presentano l'istanza per il rimborso dell'imposta assoluta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti stabiliti in Stati non appartenenti all'Unione Europea con cui esistono accordi di reciprocità: presentano l'istanza per il rimborso dell'imposta assoluta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.</li> <li>• Soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della UE: presentano l'istanza per il rimborso dell'IVA assoluta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della UE.</li> </ul> <p>L'istanza va presentata in modalità telematica al Centro Operativo di Pescara.</p>
IVA	<p><b>Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.</p> <p><b>Modalità</b> - L'Agenzia delle entrate rende disponibili, a chi aderisce al servizio, ai fini della consultazione e acquisizione, l'intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione.</p> <p>L'adesione avviene mediante un'apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>In assenza dell'adesione al servizio, l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa; una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti.</p>

<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Tasse automobilistiche</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997;</li> <li>potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997;</li> </ul> <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di agosto.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p><b>Modalità</b> - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le delegazioni dell'Automobile Club Italia;</li> <li>le agenzie di pratiche auto incaricate;</li> <li>i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.);</li> <li>gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).</li> </ul>
<p><b>TASSE E IMPOSTE VARIE</b></p>	<p><b>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</b></p> <p><b>Attività</b> - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente <i>mese di agosto</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di luglio</i>.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p><b>DICHIARAZIONI</b></p>	<p><b>Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione</b></p> <p><b>Attività</b> - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2020 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.</p> <p>Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.</p> <p>La scadenza interessa anche i contribuenti che intendono presentare in via autonoma il modello 730 utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Sostituti d'imposta, Caf, professionisti abilitati e contribuenti.</p> <p><b>Modalità</b> - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.</p> <p>Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché</p>

	<p>copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° settembre al 30 settembre.</p> <p>Sempre entro il 30 settembre i contribuenti che decidono di non avvalersi del proprio sostituto d'imposta o di un Caf/professionista, devono trasmettere la propria dichiarazione utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate previa abilitazione agli stessi.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>
<p><b>VERSAMENTI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte (IRES e IRAP) a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della quarta rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>• della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita Iva.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2003-Ires-saldo;</li> <li>• 2001-Ires acconto-prima rata;</li> <li>• 3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>• 3812-Irap acconto-prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p><b>VERSAMENTI</b></p>	<p><b>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>• della terza rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effet-</li> </ul>

	<p>tuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Ires, non titolari di partita IVA, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>2003 - Ires - saldo;</li> <li>2001 - Ires acconto - prima rata;</li> <li>3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - saldo;</li> <li>3812 - Irap acconto - prima rata;</li> </ul> <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p>
VERSAMENTI	<p><b>Dichiarazione redditi - Modello Redditi SP - Versamento rate</b></p> <p><b>Attività</b> - Versamento, relativo alle imposte a titolo di saldo 2019 e di primo acconto 2020:</p> <p>1) Per i contribuenti non soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della quarta rata, con interesse pari allo 0,99%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 giugno;</li> <li>della terza rata, con interesse pari allo 0,66%, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p>2) Per i contribuenti soggetti agli ISA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>della quarta rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 luglio;</li> <li>della terza rata, con interesse calcolato al tasso del 4% annuo, per chi ha effettuato il versamento della prima rata entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%.</li> </ul> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Le società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi.</p> <p><b>Modalità</b> - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4001-Irpef-saldo;</li> <li>4033-Irpef-acconto-prima rata;</li> <li>3800-Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;</li> <li>3812-Irap acconto-prima rata;</li> <li>3801-Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;</li> <li>3843-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - acconto;</li> <li>3844-Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo;</li> <li>4200-Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;</li> <li>1100-Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate;</li> <li>1793 -Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - acconto prima rata;</li> <li>1795-imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile</li> </ul>

	le e lavoratori in mobilità - saldo; e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".
--	--

---

**SCADENZE AGGIORNATE AL 14 SETTEMBRE 2020**

**Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line**

# L'Approfondimento

## Presentazione del modello 730 precompilato – Le modalità operative

---

*Entro il 30 settembre 2020, i contribuenti interessati al modello 730/2020, redditi 2019, devono inviare la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.*

*Come di consueto, se non si vuole fare da sé, utilizzando i servizi della dichiarazione precompilata che l'Agenzia mette a disposizione per tutti i contribuenti, previa abilitazione agli stessi, ci si può rivolgere al proprio sostituto d'imposta (se fornisce il servizio di assistenza fiscale) oppure ad un Caf o un professionista abilitato.*

*In quest'ultimo caso, in base alle novità introdotte quest'anno, la scadenza del 30 settembre riguarda solo la presentazione delle dichiarazioni che il contribuente abbia consegnato ai suddetti soggetti dal 1° al 30 settembre.*

*Proviamo a sintetizzare le regole da seguire per non commettere errori o disattenzioni.*

### **Presentazione della dichiarazione precompilata da parte dei contribuenti**

La prima possibilità a disposizione dei contribuenti è quella di presentare direttamente la dichiarazione accedendo, previa abilitazione, ai servizi telematici della dichiarazione precompilata messi a disposizione gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati: ovvero coloro i quali hanno i requisiti per presentare il Mod. 730.

#### **Come richiedere il PIN**

Per ottenere le credenziali per l'accesso alla dichiarazione precompilata è possibile utilizzare uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID;
- credenziali dispositive rilasciate dall'INPS o dalla Guardia di Finanza;
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'abilitazione al servizio telematico Fisconline (password e PIN) può essere richiesta, gratuitamente:

a) on line, accedendo al sito internet dell'Agenzia;

b) presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, anche tramite soggetto appositamente delegato;

#### **Cosa si trova nella sezione riservata**

Andando un po' più nel dettaglio, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è presente una Sezione riservata in cui si trovano i seguenti documenti e informazioni:

- **il Mod. 730 precompilato;**

- un **foglio informativo** contenente l'elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l'Agenzia delle Entrate;
- l'**esito della liquidazione della dichiarazione** (il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga) e il prospetto di liquidazione del Mod. 730 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Nei casi in cui la dichiarazione non possa essere precompilata in modo completo (perché non si conosce un elemento essenziale quale, ad esempio, la destinazione d'uso di uno o più immobili), l'esito della liquidazione è disponibile al contribuente solo dopo la necessaria integrazione della dichiarazione.

### Quali sono le funzionalità a disposizione

Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio;
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante Mod. F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso;
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

Una volta consultato il Mod. 730 precompilato, è possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

- 1) accettare la dichiarazione precompilata e trasmetterla così com'è;
- 2) modificare la dichiarazione e trasmetterla;
- 3) rifiutare la dichiarazione precompilata e presentarla in via ordinaria.

### Accettazione senza modifiche

La prima opzione che si presenta è quella di accettare la dichiarazione così com'è, senza effettuare alcuna modifica.

Sono considerate tali le seguenti operazioni:

- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del Comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF;
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico;
- compilazione del Quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal Mod. 730;
- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito Rigo del Quadro F;
- richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito Rigo del Quadro F.



### Attenzione

Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, non si effettua il controllo formale sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d'imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.

Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute (ad esempio, nel caso in cui il 730 contenga l'indicazione di interessi passivi derivanti da un mutuo contratto per l'acquisto di una casa ove il contribuente non ha più la dimora abituale, l'Agenzia sarà legittimata a recuperare la maggiore imposta con applicazione di sanzioni e interessi).

### Accettazione con modifiche

La seconda alternativa è quella di modificare la dichiarazione precompilata e trasmetterla.

In questo caso **non operano le esclusioni dal controllo** di cui si è detto a proposito della dichiarazione accettata.

Inoltre, se le modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle Entrate può effettuare **controlli preventivi**, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il **rimborso** che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle Entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.



### Attenzione

Se la presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, è effettuata mediante CAF o professionista, il **controllo formale** viene effettuato **nei confronti del CAF o del professionista**, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata; inoltre, non è effettuato il controllo preventivo per i rimborsi di imposta superiore a 4.000 euro.

Resta fermo il **controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni**, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni, nonché degli oneri certificati dai sostituti d'imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

### Rifiuto della dichiarazione precompilata

L'ultima alternativa è quella di "rifiutare" la dichiarazione precompilata.

In questo caso si seguono le normali regole e quindi il contribuente deve rivolgersi al sostituto d'imposta o CAF/professionista per presentare la dichiarazione dei redditi, compilata in via autonoma.

### **Modalità operative per la presentazione diretta**

Nel caso di presentazione diretta, il contribuente deve:

- indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta;
- verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi.

A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa Sezione del sito internet, entro 5 giorni, viene messa a disposizione del contribuente la **ricevuta di avvenuta presentazione**.

### **Presentazione della dichiarazione precompilata mediante delega**

Il contribuente che non intende accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata ha la possibilità di rivolgersi al proprio sostituto d'imposta (se presta assistenza fiscale), ad un CAF o a un professionista abilitato.

#### **Delega al sostituto d'imposta**

Per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente, nonché per consultare gli ulteriori dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate insieme alla dichiarazione precompilata (foglio informativo), il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato devono preventivamente acquisire dallo stesso contribuente un'apposita delega, unitamente alla copia di un documento di identità del delegante.

#### **Delega al Caf o professionista**

Il contribuente che si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve:

- consegnare oltre alla delega per l'accesso al Mod. 730 precompilato, il Mod. 730-1, in busta chiusa (la scheda va consegnata anche se non si esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici);
- esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione.

I CAF o i professionisti devono:

- **verificare che i dati indicati nel Mod. 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente** (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi), rilasciando, per ogni dichiarazione, un visto di conformità;
- **consegnare al contribuente**, prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 30 settembre 2020 (oppure entro il 15 giugno 2020, 29 giugno 2020, 23 luglio 2020, o 15 settembre 2020, previsto in caso di presentazione delle dichiarazioni da parte dei contribuenti, rispettivamente, entro il 31 maggio 2020, dal 1° al 20 giugno, dal 21 giugno al 15 luglio 2020, o dal 16 luglio al 31 agosto 2020), **una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, Mod. 730-3**, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.